

## **OBBLIGAZIONI ARGENTINE: LA BANCA DOVEVO INFORMARE SUI RISCHI ANCHE SE IL CLIENTE POTEVA GIÀ CONOSCERLI.**

*(Cass. 23.10.2017 n.24946)*

La sentenza esaminata è la più recente, ad oggi, fra quelle riguardanti le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, che hanno danneggiato molti piccoli investitori italiani.

### **Il caso**

Una risparmiatrice acquistava dalla banca obbligazioni argentine in due occasioni nel marzo 1998 e nel gennaio 1999. Dopo il default del titolo, la risparmiatrice agiva contro la banca in relazione al secondo acquisto su cui la banca non aveva fornito una dettagliata informativa .

In primo grado il Tribunale condannava la banca al risarcimento del danno ma la decisione veniva ribaltata in appello.

### **La sentenza di Cassazione**

Nel grado di appello, i giudici avevano fondato la sentenza sul fatto che la ricorrente già conoscesse la tipologia dei titoli, in quanto erano stati oggetto di un precedente investimento.

La Cassazione osserva tuttavia che l'obbligo informativo gravante sulla banca (articoli 21 e 28 del Regolamento Consob 11522/98) *"ha una connotazione di specificità e deve sostanziarsi nella rappresentazione all'investitore della natura, della quantità e della qualità dei prodotti finanziari, oltre che nella formulazione delle indicazioni atte a dar conto della loro rischiosità"*.

In particolare - precisa la Corte - l'obbligo informativo ha ad oggetto la natura e la caratteristiche peculiari del titolo (con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto) la precisa individuazione del soggetto emittente, il rating nel periodo di esecuzione dell'operazione, il rapporto tra il rendimento ed il rischio, eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cosiddette di *grey market*) e l'avvertimento circa il pericolo di un imminente default dell'emittente.

Il Collegio conclude quindi osservando che tali informazioni non sono surrogabili da conoscenze che l'investitore possa assumere in altro modo: lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario *"implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere, per il cliente, di assumere direttamente informazioni sulla rischiosità dei titoli da altre fonti"*, ivi compreso il fatto di averli già acquistati in precedenza.

*d.m.*